



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 87 del 27/08/2013 -
Determinazione nr. 2062 del 28/08/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque.

Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone attività ubicata a Maniago, via dei Meassi.

PREMESSA

1.Fatto

Il **Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone** con sede legale in viale Venezia n. 18/D in comune di Maniago, con nota del 02.08.2012 ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso provenienti dall'esercizio di una linea di trattamento fanghi originate da un impianto di trattamento acque (art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/06 smi) nella sede operativa ubicata in comune di Maniago, via dei Meassi.

Dalla relazione tecnica inviata si evince che la linea di trattamento fanghi originate da un impianto di depurazione acque a servizio della zona industriale NIP di Maniago avente una potenzialità massima di progetto pari a 4000 abitanti equivalenti è caratterizzato dalle seguenti fasi:

- Ispessimento;
- Disidratazione fanghi mediante filtro-pressa.

La domanda è pervenuta in data 02.08.2012 ed è stata assunta al prot. n. 60168 del 02.08.12. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 43406 del 21.05.2013.

Con nota assunta al prot. n. 53686 del 28.06.13 la Società ha fornito le integrazioni richieste.

E' stato richiesto il parere di competenza al Comune di Maniago con nota prot. n. 59874 del 23.07.2013. Il Comune a dato seguito a tale richiesta con nota prot. n. 19567 del 07.08.13 (assunta al prot. prov. n. 63458 del 09.08.13).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la

seguinte:

- Allegato tecnico relativo ad una linea di trattamento fanghi originate da un impianto di depurazione a servizio della zona industriale NIP di Maniago;
- Planimetria generale in scala 1:100;
- Planimetria quotata in scala 1:5000 della zona industriale N.I.P. di Maniago.

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alle linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 07.08.2013. Alla luce della medesima istruttoria tecnica, si ha motivo di ritenere che le emissioni derivanti

dall'impianto proposto per la natura stessa dell'attività e i processi usati nelle varie fasi dell'attività rientrino nel campo di applicazione dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e che i metodi adottati per ridurre le emissioni diffuse siano compatibili con quanto previsto nel medesimo allegato.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA FVG e il parere del Comune sono conservati nella pratica.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1.Decisione** Di autorizzare il **Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone** con sede legale in viale Venezia n. 18/D in comune di Maniago alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dalla linea di trattamento fanghi originate da un impianto di depurazione acque nella sede operativa ubicata in comune di Maniago, via dei Meassi.
- 2.Obblighi** La Società deve rispettare i seguenti obblighi:
- L'attività di trattamento fanghi deve essere condotta in modo da prevenire la formazione ed evitare per quanto possibile la diffusione di sostanze odorigene. A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:
 - limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
 - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.
- 3.Prescrizioni** La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
 2. La Ditta deve esercire la linea di trattamento fanghi secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle prescrizioni generali dettate dall'Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i.
- 4.Avvertenze**
1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
 2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'attività tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
 3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
 4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di

inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Maniago, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

5.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 28/08/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 28/08/2013 00:09:23

IMPRONTA: 057A9FCCD9FB0463E4DC1B5361F7E5AACC2415308439BAA9FBF714C51BE02CA2
CC2415308439BAA9FBF714C51BE02CA21C29F1786519FB1D24956184AE7ED509
1C29F1786519FB1D24956184AE7ED5094A65319A49D9B81FFDB07185651F9A64
4A65319A49D9B81FFDB07185651F9A64A1B09F6DD9B22E3025A2C7E6D39B1CCF